

*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**-SEZIONE LAVORO-**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C.**

Per la Sig.ra **Cefala' Maria Stella**, nata a Vibo Valentia (CZ) il 21/06/1965, c.f. CFLMST65H61F537I, e residente in Vibo Valentia Marina Via Senatore Parodi pal. MARISUD SNC, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095623374, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

1

**-APPELLANTE-**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR)**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 Bologna - C.F. 80068910373  
PEC: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA E RIMINI UFFICIO VII**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

tempore, Viale Salinatore, 24 - 47100 - Forlì (FC) [csafo@postacert.istruzione.it](mailto:csafo@postacert.istruzione.it), C.F.:  
92086100408, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto  
domicilio in Bologna Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 CF 80068910373  
PEC: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

**-E nei confronti di:** tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto sede definitiva a seguito  
del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dall'appellante all'interno della  
propria domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di  
punteggio e/o fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, l'insegnante potrebbe esser  
trasferita al posto di uno di detti docenti.

**-APPELLATI-**

2

**Avverso la sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Rimini n. 311/2019, pubblicata in data  
22/10/2019 e mai notificata, relativa al procedimento R.G. 313/2019.**

**PREMESSO IN FATTO**

L'odierna appellante, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, era  
inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di Vibo Valentia.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Con la **L. n. 107/2015**, per i docenti precari della scuola primaria e secondaria è stato previsto un piano straordinario di assunzione che vedeva tali docenti, sulla base di richieste volontarie, ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi di immissioni in ruolo venivano suddivise in: **fase 0 e A** a carattere provinciale, **fase B e C** a carattere nazionale.

In virtù di tale ripartizione la docente, veniva inserita nella fase assunzionale C) e, per l'effetto, otteneva una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'A.S. 2015/16, ottenendo la sede provvisoria dove prendere servizio.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche al fine di far acquisire la sede definitiva ai docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/2016, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, l'appellante presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

inglese; 3) ed indicando, quali preferenze territoriali, **18** ambiti, tra i quali ha collocato per primi quelli della Regione Calabria, ed in particolare della Provincia di Vibo Valentia.

A seguito di tale istanza di mobilità, volta all'ottenimento della sede di servizio definitiva per l'A.S. 2016/17, alla docente veniva assegnato il punteggio di **18** e veniva destinata all'Ambito TOSCANA 0024.

La docente, APPARTENENTE ALLA FASE C della mobilità 2016/17, veniva scavalcata nelle sedi della stessa prioritariamente scelte da altri colleghi collocati nella fase D della mobilità, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza dell'appellante stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione Calabria, negato invece all'appellante appartenente alla FASE C.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava all'appellante, a mezzo della posta elettronica ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di mobilità), che, *"per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso TOSCANA Ambito 0024 su Scuola Primaria - posto comune"*.

**Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.**



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, ed in particolare l'assegnazione della docente all'ambito territoriale SIENA – TOSCANA 0024, inserito dalla stessa al posto **n. 4** tra le preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità, sono illegittime e lesive dei suoi diritti.

Ritenendo meritevoli di tutela e accoglimento le pretese della docente ed effettiva la lesione degli interessi della stessa, avverso l'assegnazione alla medesima attribuita, veniva promosso il procedimento ex art. 414 c.p.c. R.G. 313/2019 innanzi al Tribunale Civile di Rimini sezione Lavoro (territorialmente competente in quanto sede di effettivo servizio dell'insegnante, giusto l'art. 413 comma 5 c.p.c., giacché la medesima aveva nel frattempo ottenuto l'assegnazione al 6° C.D. "G.B. Casti" di Rimini), con il quale l'odierna appellante conveniva in giudizio le controparti per:

- Sentire sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva, e comunque vedere disporre qualunque altro provvedimento idoneo ad eliminare il pregiudizio da ella subito e subendo;
- Sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'assegnazione definitiva, in base al punteggio ed alla PRIORITA' data dall'appartenenza alla FASE C della mobilità, presso una sede scolastica sita nell'Ambito territoriale della Regione Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso l'ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0013 inserito al primo posto delle proprie preferenze all'interno della domanda di mobilità;
- Sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Il giudice di prime cure, con **sentenza n. 311/2019**, rigettava il ricorso, non rilevando alcuna illegittimità nei trasferimenti ottenuti da docenti di FASE D presso sedi prioritariamente scelte dall'appellante, appartenente alla FASE C. Siffatta posizione si fondava sul rilievo per cui, dalla normativa sulla mobilità, l'autorità giudicante evinceva l'autonomia delle graduatorie e dei relativi punteggi delle singole fasi assunzionali, con conseguente impossibilità dell'odierna appellante di aspirare ai posti di FASE D, in quanto trattasi di sedi non inerenti alla propria fase assunzionale di appartenenza ma riservati ai docenti collocati nella stessa FASE D.

A seguito dell'esito negativo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante si costituisce innanzi all'Ill.mo Giudice adito, ritenendo la sentenza ingiusta e chiedendone la riforma per i seguenti

### **MOTIVI**

In via preliminare, questa difesa intende ribadire, in ragione del carattere viziato dell'intera procedura di mobilità, il diritto dell'odierna appellante ad ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione definitiva, nonché l'assegnazione, in base al punteggio ed alla priorità data dall'appartenenza alla FASE C della mobilità, presso una sede scolastica sita nell'Ambito territoriale della Regione Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso l'ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0013, inserito al primo posto delle proprie preferenze all'interno della domanda di mobilità.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Anzitutto, per avvalorare la fondatezza delle ragioni dell'odierna appellante, si intende replicare alle considerazioni di fatto e di diritto in base alle quali il Giudice del Lavoro ha disposto il rigetto del ricorso di primo grado.

In particolare, si intende replicare al mancato riscontro da parte del giudice di primo grado del carattere illegittimo dei trasferimenti di FASE D presso sedi prioritariamente scelte dall'appellante, appartenente alla FASE C.

Siffatta presa di posizione dell'impugnata sentenza si fondava sul rilievo per cui, dalla normativa in materia di mobilità si evincerebbe come le graduatorie e la relativa attribuzione del punteggio siano separate per ciascuna fase, e le singole fasi siano diverse ed autonome fra loro, sicché l'odierna appellante non avrebbe avuto titolo di aspirare ai posti riservati ai docenti di FASE D, in quanto, essendo reclutata da GAE, apparteneva alla diversa FASE C.

Sul punto occorre sottolineare che è da considerarsi pienamente legittima l'impugnazione da parte della docente dei trasferimenti della FASE D.

Infatti è necessario ribadire, come già spiegato nell'ambito del ricorso di primo grado e come verrà nuovamente chiarito di seguito, che le singole fasi della procedura di mobilità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sono indipendenti l'una dall'altra, bensì collegate GERARCHICAMENTE.

Ciò significa che i docenti delle singole fasi potranno accedere solo alle sedi di servizio residue dopo la conclusione delle operazioni della fase precedente. Appare dunque legittimata



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

l'appellante a dolersi del trasferimento in sedi dalla stessa scelte in posizione prioritaria ottenuto, a causa di un errore nell'algoritmo, da colleghi appartenenti ad una fase deteriore alla propria, perché illegittimo e lesivo dei propri interessi, in quanto questi docenti avrebbero potuto usufruire dell'assegnazione di dette sedi SOLO SUBORDINATAMENTE, cioè qualora fossero residue all'esito delle operazioni di trasferimento riguardanti la FASE C.

Suddette considerazioni sulla struttura gerarchica delle fasi della procedura di mobilità sono confermate dall'**art. 6 del C.C.N.I. dell'08.04.2016**.

Ai sensi di detta norma, infatti, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'A.S. 15/16 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito); III)- fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase assunzionale zero ed A del piano di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Inoltre, l'**Allegato 1 al C.C.N.I.** prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra dando precedenza alla Fase C, solamente per i posti residuati, prevedendo lo scorrimento della Fase D.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma.

La docente, odierna appellante, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase C, dunque, avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda, invece è stata destinataria di un ambito territoriale indicato solo al **n. 4** tra le preferenze espresse, vedendosi



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

scavalcare nell'assegnazione da colleghi collocati in fase deteriore alla propria, e che dunque avrebbero solo potuto accedere ai posti residuati successivamente allo scorrimento della FASE C.

Si tiene, pertanto, a ribadire che la FASE C HA UNA PRECEDENZA ASSOLUTA RISPETTO ALLA FASE D, non parlandosi nel CCNL solo di attribuzioni di punteggi, ma di priorità di fasi e punteggi. Per quanto riguarda gli appartenenti alla FASE D della mobilità nazionale, essi, a differenza di quelli di FASE C, al momento della richiesta AVEVANO GIA' UNA PROVINCIA DI TITOLARITA', data loro al momento dell'immissione in ruolo 2015/16, ed avendo tale titolarità hanno potuto partecipare IN MODO PRIORITARIO agli spostamenti PROVINCIALI. Proprio per questo la normativa ha previsto l'eventuale loro trasferimento su base interprovinciale, **DOPO LE OPERAZIONI DI CUI ALLA FASE C, all'interno della quale ricadevano docenti SENZA SEDE DI TITOLARITA', che dunque avevano necessità di ottenerla partecipando alla mobilità 2016/17 SU BASE NAZIONALE.**

Oggetto del reclamo di cui sopra è dunque il diritto dell'appellante, in qualità di docente senza sede, all'assegnazione definitiva di una cattedra presso una sede scolastica sita in uno degli ambiti territoriali scelti prioritariamente dalla stessa, ambiti ai quali invece sono stati illegittimamente assegnati docenti che **APPARTENEVANO ALLA FASE D, già titolari di sede, e dunque avevano sì, ai sensi del CCNI citato, la priorità nello spostamento all'interno della provincia di appartenenza, ma non nei movimenti INTERPROVINCIALI**, ai quali potevano accedere solo sui posti residuati **"dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"**.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Sembra anche logico, infatti, che il MIUR abbia previsto prima di tutto di assegnare una sede di lavoro agli insegnanti che non l'avevano, e solamente successivamente di provvedere alle eventuali richieste di trasferimento degli insegnanti già titolari di sede.

Non si riscontra, poi, nella disciplina inerente la procedura di mobilità l'assunto secondo il quale vi sarebbe una riserva di posti che avrebbero potuto essere distribuiti solo ad altri docenti di FASE D.

Infatti, ai sensi della detta disciplina della mobilità, i docenti assunti ex **art. 1 comma 98 lett. a)** potevano:

-Rimanere nella sede già assegnata;

-oppure presentare domanda di trasferimento (FASE D). Ed in questo caso sperare di ottenere l'assegnazione richiesta solo sui posti *"resisi vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti"* (**art. 6 CCNI**).

Di conseguenza, l'accantonamento di cui all'art. 6 comma 2 C.C.N.I., **SI RIFERISCE AI MOVIMENTI PROVINCIALI DEI DOCENTI DI FASE A** e non a QUELLI INTERPROVINCIALI di FASE D, per i quali, si ribadisce, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. avrebbero potuto concorrere *"nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"*.

Risulta, quindi, chiaro che, per l'indicata disciplina di riferimento, i docenti di FASE D avessero già una sede assegnata, e potevano ottenere il trasferimento su base nazionale esclusivamente su posti "resisi vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti". Non è dato comprendere, pertanto, come sia stato possibile che alcuni docenti appartenenti alla Fase D siano



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

stati assegnati in ambiti prioritariamente scelti dall'appellante, appartenente alla Fase C, di fatto scavalcandola.

In definitiva, dunque, si ribadisce che oggetto del presente reclamo è il diritto dell'appellante, in qualità di docente senza sede appartenente alla Fase C, all'assegnazione definitiva di una cattedra presso una sede scolastica su base nazionale, sita in uno degli ambiti territoriali scelti prioritariamente dalla stessa, ambiti ai quali invece sono stati illegittimamente assegnati docenti che **appartenevano alla FASE D della mobilità Interprovinciale, già titolari di sede nella loro provincia di immissione in ruolo, che avevano già avuto, ai sensi dell'art. 6 CCNI citato, la priorità nello spostamento all'interno della provincia di appartenenza, ma che potevano accedere ai movimenti INTERPROVINCIALI solo** sui posti residuati **"dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"**. Di talché non può affermarsi che le fasi della mobilità siano l'una indipendente dall'altra e la docente non abbia titolo per aspirare ai posti illegittimamente attribuiti a colleghi di fase successiva, giacché non sarebbero inerenti alla graduatoria della propria fase e riservati alla FASE D.

Ulteriormente si intende rimarcare che, contrariamente a quanto riportato nell'impugnata sentenza, questa difesa non ha MAI accennato ad una presunta PARIFICAZIONE tra le fasi C e D della mobilità. Anzi, si è proceduto ad esporre in maniera lineare la normativa di riferimento, che appunto differenzia la posizione dei docenti predisponendone la collocazione in fasi gerarchicamente collegate. Qualora si affermasse una parificazione, infatti, si andrebbe incontro



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

alla paradossale e illegittima circostanza per cui i docenti potrebbero vedersi scavalcati da colleghi appartenenti o fase successiva o alla medesima fase ma con punteggio inferiore al proprio (come è appunto accaduto nel caso di specie ed in numerosi altri). Semmai ciò che si è inteso contestare è la disparità di trattamento ricevuta dai docenti di FASE C, che si sono visti di fatto sorpassare illegittimamente da colleghi di fase successiva, i quali avrebbero potuto accedere ai posti assegnati solo una volta soddisfatti i colleghi di fase precedente.

Proprio perché la procedura di mobilità si svolge secondo la rigida gerarchia per FASI e punteggi prevista dalla relativa disciplina, il MIUR non ha, dunque, alcun margine di valutazione discrezionale sulla attribuzione delle sedi.

Anzi, l'assegnazione di sedi secondo criteri non conformi al suddetto sistema per FASI e punteggi darebbe luogo a illegittimità, configurandosi come arbitraria, nonché genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri docenti cui suddette cattedre spetterebbero, ma che invece si ritroverebbero ingiustamente scavalcati da colleghi aventi meno diritto di loro di ottenerle.

Con riguardo la condanna alle spese processuali, si ritiene anzitutto onerosa, considerata la situazione economica dell'appellante, che già, come esposto in primo grado e come verrà in questa sede rimarcato, deve affrontare le difficoltà e le spese comportate dal contestato trasferimento presso una sede lavorativa lontana da casa. In secondo luogo, si ritiene l'inopportunità della stessa, data la complessità delle questioni e la variegata gamma di orientamenti giurisprudenziali contrastanti intervenuti nell'interpretazione della normativa che



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

regola la materia in oggetto, riconosciuta in procedimenti analoghi al presente, e in ragione dei quali l'Autorità giudiziaria ha disposto la compensazione delle spese (**Trib. Savona sent. 78/2018**, **Trib. Savona sent. 79/2018**, **Trib. Lodi sent. 21/2018**, **Trib. Bologna sent. 348/2018**, **Trib. Milano sent. 854/2018**, **Trib. Trieste sent. 48/2018**, **Trib. Torino sent. 224/2018**). A tal proposito, si consideri altresì la recente apertura della giurisprudenza all'estensione della perimetrazione delle circostanze in cui è ammessa la compensazione delle spese di lite. La **Corte Costituzionale**, infatti, con la **sentenza n. 77/2018**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "*assoluta novità della questione trattata*" o di "*mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti*", ma anche in presenza di "*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*".

Replicato ai principali passaggi motivazionali che avevano condotto al rigetto del ricorso in sede di giudizio di primo grado, e prima di passare alle ulteriori considerazioni di merito e giurisprudenziali sulle quali si fonda la domanda dell'appellante, appare opportuno, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, ricostruire anche in sede di secondo grado il quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto occorre osservare che, con **Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'**art. 1**, prevedeva che "*le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del*



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

*contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa".*

*Il C.C.N.I. dell'08.04.2016 "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017", all'art. 3, avente ad oggetto la "mobilità territoriale a domanda e d'ufficio" disponeva espressamente che: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6..."*



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Come, detto, poi, l'**art. 6** del citato C.C.N.I., suddivideva le operazioni di mobilità territoriale nelle quattro fasi: A,B,C,D.

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il "sistema delle precedenze" prevedendo, chiaramente, che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica"*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'**art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art.6, avente ad oggetto "organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi", prevedeva che: "i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”.

Sul punto, il già citato **art. 6** del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: “Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

Si ribadisce, inoltre, come l'**Allegato 1 al C.C.N.I.** prevedeva l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva. Detto allegato, regolando l'effettuazione **della fase C**, per gli ambiti nazionali, e l'effettuazione della **fase D**, le poneva in fase subordinata l'una all'altra, **dando precedenza alla Fase C**, solamente per **i posti residuati, prevedendo lo scorrimento della Fase D.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE C a cui appartiene l'odierna appellante.

Infatti, nel caso di specie, come detto, la docente si è vista assegnare un ambito territoriale richiesto solo al **n. 4** delle preferenze territoriali, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase C e con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase successiva.

A titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase D di alcuni insegnanti, per verificare che, di fatto, tali docenti, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che l'appellante aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata. In particolare, l'insegnante **Letizia Maria Gabriella, fase D, è stata assegnata in Calabria ambito 0013 su posto comune, ambito scelto dalla stessa appellante al primo posto delle proprie preferenze territoriali.**



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui l’odierna appellante – la permanenza in una sede di titolarità lontana da casa, assegnando invece le sedi scelte dagli stessi, a candidati collocati addirittura in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), e con punteggi più bassi!

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla docente NONCHE’ L’APPARTENENZA ALLA FASE C sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue prime preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l’assoluta violazione dei principi di prevalenza nell’assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che “l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) – valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Ed ancora, “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013**; **T.A.R. Lazio –Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009**).

La circostanza per cui l’algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei macroscopici errori, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un’ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un’insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c’è stata l’**ordinanza del Trib. Trani n. 5890 del 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l’assegnazione dell’Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente reclamo, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'odierna appellante, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Con **Ordinanza n. 10589/16**, sempre il **Tribunale di Napoli** ha dichiarato l'illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria, in quanto la ricorrente, pur avendo un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello di altri colleghi, è stata assegnata ad un ambito lontano dalla sua residenza e da quello richiesto. Tale condotta amministrativa secondo l'autorità giudicante concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola, dell'O.M. 241/2016 e dell'art. 28 comma 1 D.P.R. 487/1994 (analoghe considerazioni vengono svolte dal **Trib. Di Napoli ord. 12/03/2017**).



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Il **Trib. di Roma n. 22335/2017** del **07/03/2017**, in accoglimento del ricorso proposto da una docente di scuola primaria illegittimamente trasferita nell'ambito Lazio 0006 (Roma centro), ha annullato il trasferimento e disposto l'assegnazione della stessa nella provincia di residenza, avendone il necessario punteggio.

Sulla medesima scia si pongono anche il **Tribunale di Latina Ord. 14/03/2017** e il **Trib. Monza sent. 30/2017**, i quali confermano l'errore dell'algoritmo della procedura di mobilità e riconoscono il diritto dei ricorrenti ad ottenere il trasferimento presso l'Ambito territoriale di residenza, in base alla priorità per punteggio e fase di appartenenza.

Ancora, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** ed il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e C) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Sicilia.

Con riguardo ad un caso analogo a quello prospettato nel presente reclamo, il **Tribunale di Venezia**, con **sentenza 494/2017** del **26/07/2017**, ha riconosciuto il diritto della docente ricorrente, appartenente alla FASE C, all'assegnazione nell'ambito territoriale della Sicilia da ella prioritariamente scelto nella procedura di mobilità. L'autorità giudiziaria, infatti, ha constatato come, ai sensi del CCNL del 08/04/2016, le fasi della mobilità siano in rapporto gerarchico tra loro, sicché le assegnazioni della fase successiva possono avvenire non prima della conclusione delle operazioni della fase precedente, ordine violato nel caso di specie, ove la docente era stata indebitamente sorpassata nell'assegnazione delle sedi prescelte da colleghi collocati in fase D, venendo destinata ad ambito territoriale notevolmente distante dal nucleo familiare (dello stesso avviso anche il **Trib. di Patti sent. 1177/2017** del **10/07/2017**).

Ed ancora, con la **sent. 273/2017** del **13/09/2017**, il **Tribunale di Cuneo** ha condannato il MIUR a disporre l'assegnazione di una docente all'ambito territoriale della Sicilia da ella scelto tra le prime preferenze nella domanda di mobilità. L'Autorità giudicante, infatti, ha riconosciuto l'illegittimità del meccanismo di mobilità, in quanto non rispettoso della gerarchia per fasi, ed ha riconosciuto l'attribuzione dell'onere della prova di avere correttamente operato in capo al datore di lavoro pubblico.

Ulteriormente, con la **sent. 135/2018** del **08/02/2018**, il **Tribunale di Brescia** ha ordinato al MIUR l'assegnazione di una docente all'ambito territoriale della Sicilia da ella scelto tra le prime



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

preferenze nella domanda di mobilità, sulla considerazione per cui lo stesso MIUR avrebbe dovuto rispettare la sequenza in fasi della mobilità, e nell'ambito di ciascuna di esse considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza ed il punteggio nei vari ambiti richiesti, al fine di stabilire l'ordine di graduatoria. La sentenza, inoltre, riconosce come non sia possibile l'attribuzione, sia pure all'esito di conciliazioni, di ambiti territoriali spettanti a docenti di fase precedente a colleghi appartenenti a fasi successive ed aventi punteggio peggiore.

Ed ancora, allo stesso modo, con la **sent. 664/2018** del **14/03/2018**, il **Tribunale di Milano-Sezione Lavoro**- ha ordinato al MIUR l'assegnazione definitiva, in base al punteggio nonché alla priorità data dall'appartenenza alla FASE C, di una docente all'ambito territoriale della Sicilia da essa scelta come prima preferenza nella domanda di mobilità, anche come insegnante soprannumeraria, condannando le Pubbliche Amministrazioni resistenti alle spese. La pronuncia si fonda sulla considerazione per cui, giacché il CCNL del 08/04/2016 scandisce le operazioni di mobilità secondo un ordine di fasi successive, ai docenti che prendono parte ad una fase spettano i posti che risultino ancora vacanti all'esito delle operazioni della fase precedente e secondo l'ordine di punteggio, anche a seguito di conciliazione, sicché violato tale principio da parte dell'Amministrazione Scolastica, come nel caso in questione, la procedura risulta illegittima.

Sul punto, ancora, sembra opportuno citare, tra le tante, la **sentenza del Trib. di Catania n. 1902/2019, pubblicata il 18/04/2019**, inerente una controversia di mobilità scolastica in cui una docente di Fase C lamentava di essere stata scavalcata da colleghi appartenenti alla Fase D o addirittura alla medesima Fase C ma con punteggio inferiore. Col detto provvedimento il giudice





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della docente ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva, in base alla priorità data dall'appartenenza alla FASE C, presso una sede scolastica sita nell'ambito della Sicilia richiesto in ricorso o in subordine in uno degli ambiti inseriti tra i primi nell'istanza di mobilità, condannando, di contro, il MIUR alla revoca dell'assegnazione definitiva attribuita alla docente e a procedere ad una nuova assegnazione in una Provincia dalla stessa indicata tra le prime preferenze. La sentenza, in specie, richiamando analiticamente la normativa di cui alla L. 107/2015 e al C.C.N.I. 2016/17, spiega come le operazioni di mobilità scolastica avvengano secondo un criterio di FASI, all'interno di ciascuna delle quali l'ordine delle richieste è dato dal maggior punteggio, salve le ipotesi di parità di punteggio e possesso di titoli di precedenza, e che, ove il docente non avesse potuto conseguire il primo ambito prescelto, avrebbe dovuto ottenere la titolarità in altro ambito secondo l'ordine di preferenze espresso e solo se indicato nella domanda di mobilità. Inoltre, la pronuncia riconosceva come la mancata assegnazione dei posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità ai candidati secondo l'ordine delle fasi si ponga in violazione del criterio meritocratico e denoti un operato non trasparente nell'intero sistema delle movimentazioni.

Ed infine, con la **sent. 878/2018**, pubblicata il **08/10/2018**, La **Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro** accertava il diritto di una docente ad ottenere l'assegnazione definitiva, in base al punteggio ed alla priorità data dall'appartenenza alla FASE C della procedura di mobilità, presso l'ambito territoriale siciliano più vicino alla propria residenza prescelto nella relativa domanda. La Corte, in particolare, richiamando la disciplina che regola il procedimento di mobilità secondo un



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

sistema strutturato per fasi successive, riconosceva il comportamento illegittimo posto in essere dal MIUR attraverso l'attribuzione di posti spettanti a docenti di fase C a colleghi che avevano preso parte alla fase successiva, affermando come la disponibilità delle sedi per una fase sia condizionata dal preventivo completamento delle operazioni della fase precedente mediante soddisfazione dei suoi appartenenti (sull'incompatibilità con la disciplina della mobilità delle assegnazioni attribuite dal MIUR a docenti di FASE D scavalcando i colleghi di fase precedente si è pronunciata anche altra parte della giurisprudenza, come **Trib. Lav. Pavia sent. 272/2018**, **Trib. Lavoro Reggio Emilia sent. 201/2018**, e **Trib. Lav. Parma sent. 152/2018**). Alle stesse conclusioni, ancora, la stessa **Corte d'Appello di Bologna** giungeva con la **sentenza n. 190/2019**, pubblicata il **06/03/2019**.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della docente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che hanno conseguito punteggio peggiore rispetto a quello della stessa, o addirittura sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).

Stante quanto detto nei motivi che precedono, giova ribadire, anche in sede di reclamo, i numerosi vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A., laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: " l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art. 6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, ab externo, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Pertanto, come già esposto, il fatto che la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ove è chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Appare evidente, quindi, che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme,



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Con riguardo, infine, agli aspetti di ordine morale e materiale della controversia, giova ribadire che, l'assegnazione della docente in un ambito diverso dalle sue preferenze e notevolmente distante dal nucleo familiare, in virtù di un procedimento viziato da alterazione dell'algoritmo elettronico che ne regolava le funzioni, ha arrecato alla stessa un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per l'appellante di contribuire alle necessità della propria famiglia, giacché l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla propria residenza determini un danno irreparabile.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, in una sede di servizio sin troppo distante dal marito ed ai propri affetti.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza costringe l'appellante a dotarsi di un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico, con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la docente deve provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per la contribuzione al menage familiare, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna appellante, considerando la sproporzione tra le spese da sostenere rispetto allo stipendio che la stessa percepisce.

Di conseguenza, risulta palese il diritto della docente ad essere assegnata ad un ambito territoriale che rispetti il principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare, e che le consentirebbe di prestare la propria attività lavorativa senza alcun pregiudizio.

Alla luce di queste ultime considerazioni, non v'è chi non veda come l'attuale assegnazione arreca gravi danni economici e morali all'appellante.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, l'odierna appellante Sig.ra Cefalà Maria Stella, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

**CHIEDE**

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 311/2019, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**Contrariis reiectis**

**Preliminarmente:**

- Disporre l'acquisizione del fascicolo n. 313/2019 R.G.L., relativo al provvedimento oggetto del presente appello;
- In accoglimento del presente appello, e riformando la sentenza impugnata, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR PER L'EMILIA ROMAGNA – Ambito territoriale di FORLÌ CESENA E RIMINI Ufficio VII, ed agli altri enti convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della docente presso una sede scolastica sita nell'Ambito territoriale della Regione Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

l'ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0013, inserito al primo posto delle proprie preferenze all'interno della domanda di mobilità;

- Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui dispone la condanna alle spese dell'odierna appellante.

**Nel merito:**

- Accertare e dichiarare il diritto della docente ad ottenere l'assegnazione definitiva in base al punteggio ED ALLA PRIORITA' DATA DALL'APPARTENENZA ALLA FASE C;
- Ritenere e dichiarare il diritto della docente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nell'Ambito territoriale della Regione Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso l'ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0013, inserito al primo posto delle proprie preferenze all'interno della domanda di mobilità;
- Ordinare quindi alle controparti di provvedere a tale trasferimento;
- Accertare e dichiarare il diritto della docente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa nella misura che riterrà opportuna la Corte;
- Condannare le controparti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;





*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e con distrazione a favore del procuratore costituito.

*Salvis Juribus.*

**In via istruttoria:**

Ordinare, ove ritenuto necessario, agli Enti convenuti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenze.

Ordinare agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici.

**Si allegano i seguenti documenti:**

- Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla docente;
- Documenti d'identità della docente;
- Sentenze di merito;
- Prospetto di movimentazione;



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

- O.M.;
- CCNL.

**Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 25/11/2019

Avv. Cinzia Caruso



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI**

**CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra Cefalà Maria Stella, giusta procura in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

-Il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della docente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti collocati in servizio dal piano assunzionale negli ambiti territoriali prescelti dall'appellante sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o fase, ed, in caso di accoglimento del reclamo, la docente potrebbe esser trasferita al posto di uno detti colleghi;



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

#### **RILEVATO CHE**

- La notifica del reclamo nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente atto, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la docente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato



*Avvocato Cinzia Caruso*

*Avvocato Federica Pappalardo*

*Avvocato Grazia Distefano*

*Dott.ssa Carmela Cottone*

---

**FA ISTANZA**

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Paternò 25/11/2019

Avv. Cinzia Caruso

